

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di regolamento n. 15/2020, ad iniziativa del consigliere Giancarli, concernente: «Modifica all'articolo 3 del regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 (Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3)», nel testo approvato dalla IV Commissione in data 2 luglio 2020 e trasmesso con nota assunta al protocollo n.216 del 3 luglio 2020;

Visto l'articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio delle autonomie locali entro il giorno 8 luglio 2020 scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza, ridotto a cinque giorni con nota del Presidente dell'Assemblea legislativa assunta al protocollo n.218 del 3 luglio 2020;

Visti gli articoli 20 e 21 del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 20, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento Interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Antonio Pettinari e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 6 luglio 2020, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti entro le ore 12:00 del 8 luglio 2020;

Preso atto delle motivazioni illustrate dal relatore e riportate nell'Allegato A;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, e dell'articolo 20, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 8 luglio 2020;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente
F.to Alessandro Gentilucci

Allegato A

RELAZIONE

La proposta in esame è volta a modificare il regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 “Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 3”, con la finalità di rendere più chiara l’interpretazione dell’articolo 3 (Costruzione o ampliamento dei cimiteri) che al comma 2 recita:

"2. I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi, qualora riguardino aree vincolate, necessitano della preventiva autorizzazione paesaggistica e storico-artistica secondo la normativa statale e regionale vigente in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali."

Da quanto indicato nella relazione illustrativa che accompagna la proposta è necessario inserire una specifica per il comma 2 in quanto a volte l’interpretazione del concetto di ampliamento ha causato difficoltà e ritardi nell’attuazione dei progetti cimiteriali.

Pertanto con l’articolo 1 della proposta in argomento dopo il comma 2 dell’articolo 3 citato si inserisce il seguente nuovo comma “2 bis. Non costituiscono ampliamento le modifiche che non comportano variazioni del perimetro dello stesso cimitero.”.

La variazione proposta si ritiene di fatto ininfluenza dal punto di vista delle tutele paesaggistica e storico-artistica che restano salvaguardate in quanto normate a livello nazionale da provvedimenti legislativi, sovraordinati rispetto alla normativa regionale, che stabiliscono i casi in cui acquisire le autorizzazioni riferite ai beni culturali (parte seconda del d.lgs. 42/2004), o le autorizzazioni paesaggistiche (parte terza del d.lgs. 42/2004 e d.p.r. n. 31 del 13/2/2017).

Per contro si riconosce l’utilità del comma 2 bis aggiunto che certamente contribuirà ad evitare fraintendimenti nell’interpretazione della norma.

Per quanto sopra si propone di esprimere parere favorevole.

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di regolamento n. 15/2020, ad iniziativa del consigliere Giancarli, concernente: «Modifica all'articolo 3 del regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3 (Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3)», nel testo approvato dalla IV Commissione in data 2 luglio 2020 e trasmesso con nota assunta al protocollo n.157 del 3 luglio 2020;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della l.r. 15/2008;

Visto l'articolo 19 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro entro l'8 luglio 2020 scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza, ridotto a cinque giorni con nota del Presidente dell'Assemblea legislativa assunta al protocollo n.159 del 3 luglio 2020;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 19, commi 1,2,3,4 del Regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Marco Manzotti e sottoposta all'approvazione del Consiglio, attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 7 luglio 2020, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti entro le ore 12:00 del 8 luglio 2020;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari della maggioranza dei componenti di questo Consiglio;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 19, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 8 luglio 2020;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente
F.to Marco Manzotti